



Comune di
ARCONATE
Città Metropolitana di
Milano

sigla numero delib. data
C.C. **5** **15/03/2022**

COPIA

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di marzo alle ore 21:00 convocato nei termini prescritti, si è riunito, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria, di prima Convocazione, il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l'oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione al sig. Prefetto della Provincia.

All'appello per il punto all'Ordine del Giorno risultano:

n°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	CALLONI SERGIO	SI	
2	GORLA GAIA	SI	
3	COLOMBO FRANCESCO	SI	
4	ZANOTTI ANGELO	SI	
5	FONTANA SILVIA	SI	
6	TRENTO MORIS		SI
7	TURATI CRISTIAN	SI	
8	SERGI SERENELLA	SI	
9	ARENA GIMMY	SI	
10	PORETTI STEFANO	SI	
11	GAMBA FABIO	SI	
12	INZAGHI ALESSANDRA	SI	
13	GHELFI GIULIA	SI	
Totale		12	1

Assiste alla seduta il Segretario Generale Reggente Temporaneo, Avv. Gianpietro Natalino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sergio Calloni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Sindaco Calloni Sergio: al punto numero 5 c'è l'imposta municipale unica IMU, determinazione dell'aliquota per l'anno 2022, quindi relaziona sempre il nostro assessore Angelo Zanotti

Assessore al bilancio Zanotti Angelo: anche qui confermiamo le aliquote dell'anno scorso **audio non comprensibile** a meno che sia catastata come categoria A1, A8, A9 dove l'aliquota è allo zero sessanta per cento e l'aliquota dello zero sei per cento è per tutti gli immobili di professionisti, di immobili locati, di immobili assoggettati, di enti soggetti a IRES. Sono esenti come l'anno scorso gli immobili **audio non comprensibile** ovvero gli immobili e costruiti destinati alla vendita direttamente **audio non comprensibile** come dicevo appunto le aliquote non vengono modificate.

Consigliere Gamba Fabio: **audio non comprensibile** le aliquote erano massime **audio non comprensibile** mi ricordo quando ci si lamentava delle aliquote di Arconate, con le aliquote più alte di tutto il territorio **audio non comprensibile** ma ovviamente vi siete dimenticati le aliquote, quindi siamo contrari.

Capogruppo della minoranza Poretti Stefano: per chiarezza, che poi le esenzioni anche a beneficio di chi ascoltata **audio non comprensibile** queste proposte al consiglio **audio non comprensibile** però questa amministrazione aveva fin dall'inizio anche in campagna elettorale promosso un abbattimento delle aliquote IMU, invece siamo qua ancora allo stesso punto, di conseguenza oltre che la contrarietà ovviamente alla delibera, vorremmo anche stigmatizzare questo comportamento. Il sindaco, ricordo, si era espresso più volte, anche in campagna elettorale aveva detto che l'impegno era quello di abbassarle e invece siamo sempre qui quindi.

Sindaco Calloni Sergio: commissione?

Capogruppo della maggioranza Fontana Silvia: commissione a favore

Sindaco Calloni Sergio: quindi che è favorevole? Contrari? Astenuti?

Sindaco Calloni Sergio: chiedo la stessa cosa (immediata eseguibilità) anche per il punto cinque, quindi l'imposta municipale unica, IMU. Okay.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Angelo Zanotti e gli interventi succedutisi;

Vista la proposta n.3 in data 07/03/2022, redatta dall'Area Contabilità e Tributi, avente ad oggetto "Imposta municipale unica – IMU – determinazione aliquote per l'anno 2022.", di seguito riportata a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di dividerne e farne propri i contenuti ivi espressi;

Visto il verbale della Commissione Consiliare "Finanze e Tributi", convocata in data 14/03/2022, per l'esame preliminare dell'argomento in oggetto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area contabilità e tributi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Poretti, Gamba, Ghelfi e Inzaghi), resi in forma palese dai n.12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta n.3 in data 07/03/2022, redatta dall'Area Contabilità e Tributi, avente ad oggetto "*Imposta municipale unica – IMU – determinazione aliquote per l'anno 2022.*", di seguito riportata a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di demandare al Responsabile dell'area contabilità e tributi tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione, con voti favorevoli n.8 e n. 4 astenuti (Poretti, Gamba, Ghelfi e Inzaghi), resi in forma palese dai n.12 Consiglieri presenti e votanti, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12.03.2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 15/03/2022

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 15/03/2022

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 4 del 25.03.2021 sono state confermate, per l'anno 2021 le aliquote deliberate per l'anno 2020 così come di seguito riportate per le diverse tipologie:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9	0,60%
Aliquota base per tutti i fabbricati: - Immobili strumentali di professionisti ed imprese - Immobili locali - Immobili enti soggetti IRES - Pertinenze oltre il numero legale (escluse abitazioni principali con relative pertinenze, una per categoria C/2, C/6, C/7, e categoria D); - aree fabbricabili - terreni agricoli	1,06%
Aliquota per immobili "beni merce" ovvero immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – esenti dall'anno 2022	0,2%
Aliquota per immobili ad uso produttivo categoria D (con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2014) –	1,06%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 15/03/2022

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2021 e confermate per l'anno 2022;

Richiamato l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce) , finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il verbale della Commissione Consiliare "Finanze e Tributi", riunitasi il 14.03.2022;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1. A/8 e A/9	0,60%
Aliquota base per tutti i fabbricati: - Immobili strumentali di professionisti ed imprese - Immobili locali - Immobili enti soggetti IRES - Pertinenze oltre il numero legale (escluse abitazioni principali con relative pertinenze, una per categoria C/2, C/6, C/7, e categoria D); - aree fabbricabili - terreni agricoli	1,06%
Aliquota per immobili "beni merce" ovvero immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – esenti a decorre dall'anno 2022	0,0%
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Aliquota per immobili ad uso produttivo categoria D (con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2014) –	1,06%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 15/03/2022

- 2) di confermare per l'anno 2022 i valori delle aree fabbricabili determinate con atto di C.C. n. 19 del 20.04.2017, così come risultano altresì dalla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 4) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 7) di diffondere il presente atto tramite il sito del Comune di Arconate.
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ARCONATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 15/03/2022

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
F.to **CALLONI SERGIO**

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO
F.to **AVV. NATALINO GIANPIETRO**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI ARCONATE, Li 28/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO
AVV. NATALINO GIANPIETRO

Tabella allegata al regolamento della nuova IMU
(Art. 5 - comma 2 del Regolamento)

Determinazione valore aree fabbricabili

Ai sensi del comma 1), lett. g) dell'art.59 del D. Lgs. 446/97, conformemente al disposto dell'art.5, del Regolamento, il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria del territorio comunale viene così determinato in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

ASOC -	ambito storico originario consolidato – ambiti soggetti a convenzione	€/mq.	190,00.=
ARC -	ambito residenziale di completamento tessuto urbano consolidato	€/mq.	140,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione	€/mq.	126,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	86,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. convenzionato)	€/mq.	126,00.=
APC -	ambito produttivo di completamento	€/mq.	91,00.=
APC -	ambito produttivo soggetti a convenzione (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	58,00.=
APC -	ambito produttivo soggetto a convenzione (con P.A. convenzionato)	€/mq.	91,00.=
AREP -	ambito di Housing Sociale	€/mq.	47,00.=
AT -	ambito di trasformazione (2a-2b-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19)	€/mq.	126,00.=
AT -	ambito di trasformazione AT. P	€/mq.	91,00.=
PA H -	servizi socio sanitari	€/mq.	126,00.=
Ambito prev A Servizi -	ambito dei servizi	€/mq.	36,00.=
* -	aree in vicinanza di elettrodotti (nei limiti previsti dalla legge)		Riduzione 50%.

I valori sopra determinati, valevoli per l'anno 2022, si intendono confermati anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro i termini di cui all'art.5, comma 1, del Regolamento.

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022."

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Arconate, lì 14/03/2022

Il Responsabile Di Area
f.to Rag. Giuseppina Colombo

Comune di Arconate

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022."

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Arconate, lì 14/03/2022

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Rag. Colombo Giuseppina